



Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, concernente la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 ed, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.11 del 31 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2018, al n. 618, con il quale è stato adottato, ai sensi degli articoli 10 e 15 del Decreto legislativo 17 ottobre 2009, n. 150, il Piano della performance 2018-2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, contenente la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2018;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 285 in data 7 febbraio 2018, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa;

VISTA la delibera n. 108 del 22 dicembre 2017 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con la quale è stata recepita in Italia la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile-SNSvS 2030;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "Codice" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso



Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2018, n.105, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato sulla GURI n.210 del 10 settembre 2018, ed, in particolare, l'articolo 19, che apporta modifiche al sopra menzionato articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

VISTO il successivo articolo 73 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

RICHIAMATI i commi 3 e 4 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241;

RICHIAMATO inoltre il comma 2 dell'articolo 73 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, che prevede, con riferimento alle risorse finanziarie ivi contemplate, l'adozione di analogo atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della determinazione annuale della specifica destinazione delle risorse medesime, ferma restando l'attribuzione agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni riguardanti l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241;

ACCERTATO in euro **40.000.000,00**, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili per il corrente anno, sul fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

ACCERTATO altresì in euro **21.960.000,00** l'ammontare complessivo delle altre risorse finanziarie disponibili per il corrente anno e destinate al sostegno degli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie sopra individuate, attraverso una programmazione unitaria delle stesse, atta ad assicurare una maggiore efficacia degli interventi e la coerenza sistemica degli stessi, nonché a soddisfare esigenze di economia procedimentale;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del xx/xx/2018;

EMANA

il presente atto di indirizzo recante, per l'anno 2018, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti



Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo.

§ 1 PREMESSA

Con l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117) è stata data attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La delega prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore.

Il predetto Codice, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 106/2016, ha formato oggetto di un intervento correttivo e integrativo, perfezionatosi con il successivo decreto legislativo 2 agosto 2018, n. 105: alcune disposizioni contenute in quest'ultimo provvedimento riguardano specificamente la disciplina delle risorse finanziarie destinate al sostegno degli enti del Terzo settore.

L'articolo 4, comma 1, del Codice nel definire il perimetro degli enti del Terzo settore, all'articolo 5, individua le attività di interesse generale che devono costituire l'oggetto sociale esclusivo o principale dei medesimi enti. Il Codice medesimo introduce lo strumento del Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di seguito "Fondo", finalizzato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.

A tale Fondo si affiancano le risorse finanziarie già contemplate dalle previgenti disposizioni di settore (art. 12, comma 2, della legge 266/1991, articolo 1 della legge 438/1998, articolo 96, comma 1, della legge 342/2000, articolo 13 della legge 383/2000), che ai sensi dell'articolo 73 del Codice, sono ora considerate unitariamente, nella loro dimensione finalistica di sostegno degli enti del Terzo settore, con specifico riguardo alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché ai contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Dal quadro normativo sopra delineato emerge la necessità di individuare per l'anno 2018 obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività finanziabili attraverso le risorse di cui all'articolo 72 disponibili sul Fondo, nonché obiettivi generali, aree prioritarie di intervento, linee di attività finanziabili attraverso le risorse di cui all'articolo 73, comma 1, relativamente alle finalità espresse nel comma 2.

In una fase, quale quella attuale, di prima applicazione degli istituti sopra citati ed in attesa di poter acquisire compiutamente, a conclusione delle stesse, le risultanze delle azioni finanziate nella precedente annualità, che potranno fornire utili indicazioni ai fini dell'orientamento dell'attività di indirizzo, si ritiene prioritario consolidare lo sviluppo e la qualificazione degli enti del Terzo settore, che possono accedere alle risorse in parola (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore), affinché essi possano autonomamente crescere nella direzione di una maggiore auto-organizzazione e di una più elevata capacità di implementazione delle attività di interesse generale, attraverso, da un lato, l'integrazione con i servizi presenti nei territori e dall'altro, mediante l'interazione con gli altri interlocutori operanti sui territori medesimi, al fine di offrire un significativo contributo alla crescita delle comunità di riferimento.

Pertanto, assume rilevanza centrale l'azione di sostegno e di sviluppo degli enti del Terzo settore attraverso la valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei diversi enti, anche attraverso la diffusione della cultura del volontariato, sostenendone le capacità organizzative e rafforzando le reti in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.



Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il principio di sussidiarietà viene in rilievo anche nella sua declinazione verticale, prevedendo che l'enunciata finalità promozionale degli enti del Terzo settore sia perseguita, secondo un approccio basato sul canone della leale collaborazione, a partire dalla dimensione regionale e fino a coinvolgere la dimensione nazionale.

§ 2. OBIETTIVI GENERALI, AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITÀ DA FINANZIARE

L'allegato 1 del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene l'individuazione, per l'anno 2018, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività in base ai quali gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di legge potranno presentare proposte progettuali per lo svolgimento delle attività di interesse generale, beneficiando del sostegno finanziario previsto dal Codice, nei limiti delle risorse disponibili.

Le risorse disponibili dovranno essere impiegate in maniera razionale, coerente e sinergica con riguardo agli obiettivi generali, alle aree prioritarie di intervento e alle linee di attività da finanziare; le proposte progettuali saranno, pertanto, individuate in maniera unitaria con riferimento alle risorse di cui all'articolo 72 e a quelle di cui all'articolo 73, fatte salve alcune specifiche destinazioni ricavabili dalla normativa in vigore.

§ 3. QUADRO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO

Le risorse finanziarie di cui al presente atto di indirizzo, sono individuate come segue:

- 1) Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore: euro 40.000.000,00 (art. 72 d.lgs. 117/2017);
- 2) Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore: euro 21.960.000,00 (art. 73 d.lgs. 117/2017),
ammontanti complessivamente a euro 61.960.000,00 sono così destinate:
 - a) iniziative e progetti di rilevanza nazionale: euro 23.630.000;
 - b) iniziative e progetti di rilevanza locale: euro 28.000.000,00;
 - c) contributi per l'acquisto di autoambulanze autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera c): euro 7.750.000,00;
 - d) contributo annuo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987 n. 476, ai sensi dell'articolo 75, comma 2: euro 2.580.000,00.

§ 4. ALTRE SPECIFICHE DESTINAZIONI DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 73 DEL CODICE

Con specifico riferimento alle risorse di cui all'articolo 73 del Codice occorre sottolineare la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale:

- 1) i contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera c);
- 2) la concessione, in favore degli specifici soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 75, comma 2 del Codice.

§ 5. MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

Le risorse del Fondo di cui all'articolo 72 e quelle di cui all'articolo 73 al netto di quelle aventi specifica destinazione, costituiscono pertanto l'importo destinato, per l'anno 2018, al finanziamento di iniziative e progetti sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività specificate nell'allegato 1.

In proposito si rileva da un lato l'esigenza di promuovere e sostenere lo svolgimento di iniziative e progetti, in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale; dall'altro, la necessità di sostenere la capacità anche degli enti di dimensioni più ridotte, ma particolarmente



Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

radicati sui territori di riferimento, di operare in un contesto di prossimità, implementando le attività di interesse generale al fine di assicurare un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali.

Conseguentemente, una parte delle risorse finanziarie disponibili di cui al presente atto di indirizzo sarà destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, laddove la restante parte sarà destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale, entro la cornice di accordi di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, con le Regioni e Province autonome, soggetti coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal Codice.

§ 6. INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali in almeno 10 regioni (sono equiparate alle regioni ai fini della presente tipologia, le province autonome di Trento e Bolzano). Il finanziamento ministeriale complessivo per ciascuna iniziativa o progetto, considerata la rilevanza nazionale dei progetti e l'opportunità di conseguire lo sviluppo di sinergie tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi, non potrà essere inferiore ad euro 250.000,00, né superare l'importo di euro 900.000,00.

La quota di finanziamento ministeriale non potrà superare l'80 % del costo totale del progetto approvato qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro; il 50% del costo totale della proposta approvata qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del terzo settore.

La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in risorse finanziarie a carico del proponente e degli eventuali terzi.

Gli obiettivi, le aree di intervento e le attività dei progetti dovranno essere conformi a quelli previsti dal presente atto di indirizzo.

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore iscritte nel Registro unico del Terzo settore, singole o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo settore.

Per l'anno 2018, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Per le fondazioni, per il medesimo anno, il requisito si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

§ 7. INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE

Le caratteristiche delle iniziative e dei progetti di rilevanza locale saranno individuate a cura delle regioni e province autonome nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale, delle linee di attività di cui al presente atto di indirizzo.

Nella tabella sottostante sono riportati gli importi assegnati a ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l'anno 2018 e per il triennio 2018 -2020, in applicazione dei seguenti criteri:

30% assegnato a titolo di quota fissa; 20% sulla base della popolazione residente, come da rilevazione ISTAT; 50% sulla base del numero degli enti del Terzo settore, parimenti da rilevazione ISTAT



Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

REGIONE	30 % quota fissa	20 % quota in proporzione alla popolazione residente	50 % quota in proporzione al numero di Enti Terzo Settore	TOTALE ATTRIBUZIONE
Piemonte	€ 400.000,00	€405.440,00	€ 1.187.200,00	€ 1.992.640,00
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	€ 400.000,00	€ 11.760,00	€ 56.000,00	€ 467.760,00
Liguria	€ 400.000,00	€ 144.480,00	€ 435.400,00	€ 979.880,00
Lombardia	€ 400.000,00	€ 929.040,00	€ 2.192.400,00	€ 3.521.440,00
Provincia Autonoma Bolzano /Bozen	€ 400.000,00	€ 48.720,00	€ 222.600,00	€ 671.320,00
Provincia Autonoma Trento	€ 400.000,00	€ 49.840,00	€ 250.600,00	€ 700.440,00
Veneto	€ 400.000,00	€ 454.160,00	€ 1.243.200,00	€ 2.097.360,00
Friuli-Venezia Giulia	€ 400.000,00	€ 112.560,00	€ 425.600,00	€ 938.160,00
Emilia-Romagna	€ 400.000,00	€ 412.160,00	€ 1.122.800,00	€ 1.934.960,00
Toscana	€ 400.000,00	€ 346.080,00	€ 1.107.400,00	€ 1.853.480,00
Umbria	€ 400.000,00	€ 81.760,00	€ 282.800,00	€ 764.560,00
Marche	€ 400.000,00	€ 141.680,00	€ 478.800,00	€ 1.020.480,00
Lazio	€ 400.000,00	€ 546.000,00	€ 1.286.600,00	€ 2.232.600,00
Abruzzo	€ 400.000,00	€ 121.520,00	€ 326.200,00	€ 847.720,00
Molise	€ 400.000,00	€ 28.560,00	€ 74.200,00	€ 502.760,00
Campania	€ 400.000,00	€ 539.280,00	€ 802.200,00	€ 1.741.480,00
Puglia	€ 400.000,00	€ 374.640,00	€ 700.000,00	€ 1.474.640,00
Basilicata	€ 400.000,00	€ 52.640,00	€ 138.600,00	€ 591.240,00
Calabria	€ 400.000,00	€ 181.440,00	€ 357.000,00	€ 938.440,00
Sicilia	€ 400.000,00	€ 465.360,00	€ 861.000,00	€ 1.726.360,00
Sardegna	€ 400.000,00	€ 152.880,00	€ 449.400,00	€ 1.002.280,00
Totale	8.400.000,00	€ 5.600.000,00	€ 14.000.000,00	€ 28.000.000,00

In base alle disposizioni che regolano l'accesso alle risorse del Fondo e alle altre risorse di cui all'articolo 73 del Codice, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte nel Registro unico del Terzo settore.

Per l'anno 2018, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.



Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

§ 8. DISPOSIZIONI FINALI

Con separati provvedimenti amministrativi del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, in attuazione del presente atto, saranno attivate le procedure finalizzate all'individuazione, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, degli interventi finanziabili attraverso le risorse in argomento.

Al presente atto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

Il presente atto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di rispettiva competenza.

Roma, 26 ottobre 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Luigi Di Maio
Fto Luigi Di Maio